



ACCESSO CIVICO

L'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, prevede:

(1° comma) Il diritto di richiedere la pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa, di documenti, informazioni o dati per i quali vi sia l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" (c.d. accesso semplice).

(2° comma) Il diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, di cui al punto B), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (c.d. FOIA o accesso generalizzato).

*La richiesta di **accesso civico**, fatti salvi i casi previsti dall'art. 5-bis del dlgs. n. 33/2013, non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.*

L'istanza, redatta secondo i fac-simile allegati, può essere trasmessa per via telematica, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici:

*- per l'accesso "**semplice**", previsto all'art. 5, **comma 1°**, del Dlgs. n. 33/2013:*

a) Al Responsabile individuato con atto del Segretario generale n. 70673 del 17/11/2015, all'indirizzo pec affari.general@cert.comune.molfetta.ba.it

*- per l'accesso "**generalizzato**", previsto all'art. 5, **comma 2°**, del Dlgs. n. 33/2013:*

a) al Dirigente dell'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, qualora noto al richiedente, all'indirizzo di pec indicato nell'apposito "link" della "home" del sito web <http://www.comune.molfetta.ba.it/pec-2/>;

b) direttamente all'ufficio protocollo generale sede comunale di via Carnicella o a mezzo pec: protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it;

c) all'URP (ufficio relazioni con il pubblico), all'indirizzo urp@comune.molfetta.ba.it ;

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione se individua soggetti controinteressati ne dà comunicazione agli stessi.

Il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.



L'amministrazione, in caso di accoglimento dell'istanza, entro trenta giorni, provvede a trasmettere al richiedente i dati e/o i documenti richiesti, ovvero, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, comunicando al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di diniego totale o parziale entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella persona del segretario generale, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

*L'accesso civico **non sostituisce** il diritto di accesso agli atti di cui all'art. 22 della legge 241/90 e smi; quest'ultimo, infatti, è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi.*

Il Titolare del Potere Sostitutivo del Comune di Molfetta, ai sensi dell'art. 2, comma 9/bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, è il Segretario Generale pro-tempore (deliberazione di G.C. n. 68 del 15/10/2013), pec: segretario.generale@cert.comune.molfetta.ba.it –

La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal dlgs. n. 33/2013.

Relativamente all'accesso civico "generalizzato", si allega la "GUIDA OPERATIVA" dell'ANAC (allegato alla deliberazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016).

A cura della Segreteria Generale

Allegati:

1. Fac-simile istanza di accesso "semplice", art. 5, comma 1, del dlgs. n. 33/2013;
2. Fac-simile istanza di accesso "generalizzato", art. 5, comma 2, del dlgs. n. 33/2013.
3. GUIDA OPERATIVA ALL'ACCESSO GENERALIZZATO a cura dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)